

ISABELLA SALSANO
UNIVERSITÀ DEL SALENTO

*Memoria Collettiva, Diritti Umani e Tutela Operativa: il Patrimonio Culturale come
Infrastruttura di Pace*

*Collective Memory, Human Rights and Operational Protection: Cultural Heritage as a
Peace Infrastructure*

Abstract: Il saggio esplora il legame tra memoria collettiva, patrimonio culturale e diritti umani, mostrando come la lesione dei beni culturali incida sui fondamenti identitari delle comunità e venga percepita come forma di “violenza mnemonica”, capace di compromettere il godimento dei diritti culturali e i processi di pace. Alla luce di strumenti recenti, come la Risoluzione ONU 2347 e i Caschi Blu della Cultura, si evidenzia la necessità di integrare in modo più esplicito la dimensione simbolica del patrimonio nelle politiche di protezione dei diritti umani e nei processi di peacebuilding.

Abstract: The essay explores the relationship between collective memory, cultural heritage and human rights, showing how harm to cultural property affects the identity foundations of communities and is perceived as a form of “mnemonic violence” capable of undermining the enjoyment of cultural rights and peace processes. Considering recent instruments, such as UN Security Council Resolution 2347 and the Blue Helmets of Culture, the essay highlights the need to more explicitly integrate the symbolic dimension of heritage into human rights protection policies and peacebuilding processes.

Keywords: Patrimonio culturale; Peacebuilding; Caschi Blu della Cultura; Diritti umani; Memoria collettiva; Violenza mnemonica

Keywords: Cultural heritage; Peacebuilding; Blue Helmets of Culture; Human rights; Collective memory; Mnemonic violence

1. *Introduzione.*

Negli ultimi decenni, la protezione del patrimonio culturale nei contesti di conflitto armato è emersa come una delle aree più sensibili di intersezione tra diritto internazionale,

diritti umani e studi sulla pace. La distruzione deliberata di monumenti, luoghi di culto, siti archeologici e opere d'arte, così come il loro saccheggio e trasferimento illecito, non rappresentano soltanto un danno materiale, ma incidono profondamente sulla memoria collettiva delle comunità colpite, compromettendone la capacità di riconoscersi in una storia condivisa. In questo senso, il patrimonio culturale può essere compreso come una vera e propria “infrastruttura di pace”: uno spazio simbolico e, al tempo stesso, concretissimo, in cui si sedimentano identità, narrazioni e forme di appartenenza che contribuiscono alla coesione sociale. Il presente contributo si propone di esplorare la relazione tra memoria collettiva, patrimonio culturale e diritti umani, mettendo in luce come le aggressioni ai beni culturali – dalla distruzione fino al traffico illecito – possano essere lette come forme di violenza che incidono sulle condizioni stesse della pace.

A tal fine, si utilizzerà la categoria di “violenza mnemonica” per descrivere quelle pratiche che, colpendo le strutture simboliche su cui si fondano le identità collettive, ostacolano i processi di riconciliazione e la piena realizzazione dei diritti culturali.

In questo quadro, gli sviluppi più recenti della comunità internazionale mostrano un progressivo riconoscimento del valore strategico del patrimonio culturale nei processi di pace. La Risoluzione 2347 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha affermato in modo inequivocabile che gli attacchi ai beni culturali costituiscono una minaccia alla sicurezza internazionale e ha invitato gli Stati all'adozione di misure più incisive per prevenire, documentare e contrastare tali aggressioni. In linea con questa evoluzione, l'iniziativa dei “Caschi Blu della Cultura” – frutto della cooperazione tra Italia, UNESCO e altri partner internazionali – rappresenta un tentativo concreto di tradurre sul piano operativo la consapevolezza che la tutela del patrimonio culturale è parte integrante delle strategie di prevenzione dei conflitti e di ricostruzione del tessuto sociale.

Le attività di messa in sicurezza dei siti danneggiati, di supporto tecnico alle autorità locali, di formazione e di *capacity building* non si limitano a preservare oggetti o luoghi, ma contribuiscono a salvaguardare le condizioni simboliche che rendono possibile la coesistenza pacifica e la continuità della memoria collettiva, rafforzando le basi su cui possono innestarsi percorsi di riconciliazione e di ricostruzione istituzionale.

Su queste premesse, il contributo propone una lettura della memoria collettiva come componente imprescindibile della protezione internazionale del patrimonio culturale e dei diritti umani, sostenendo che solo un riconoscimento più esplicito della sua dimensione simbolica può rendere la tutela effettiva e duratura, soprattutto nei contesti segnati da tensioni o da fragili equilibri post-conflitto.

2. *Memoria collettiva e patrimonio culturale: coordinate teoriche.*

La memoria collettiva costituisce una dimensione strutturale dei gruppi umani, intesa non come semplice accumulo di ricordi condivisi, bensì come un processo dinamico di selezione, organizzazione e trasmissione delle narrazioni attraverso le quali una comunità definisce la propria identità nel tempo¹. Nella prospettiva inaugurata da Maurice Halbwachs, la memoria non preesiste ai quadri sociali che la rendono intelligibile, ma si iscrive in forme di rappresentazione e in dispositivi simbolici che ne orientano lo sviluppo². Tale impostazione è stata ampliata dagli studi sulla memoria culturale, secondo cui la continuità identitaria è garantita non solo da pratiche, ma anche da supporti materiali e rituali che stabilizzano nel lungo periodo ciò che una collettività riconosce come significativo³, in un processo intrinsecamente relazionale e dipendente tanto dalle strutture materiali quanto dai contesti istituzionali che ne permettono la conservazione e la rinegoziazione⁴. In questo quadro teorico, la dimensione simbolica del patrimonio culturale è sempre più riconosciuta come essenziale nell'approccio del diritto internazionale ai diritti culturali. Il patrimonio culturale dovrebbe essere concepito non in termini puramente materiali, ma come supporto privilegiato delle memorie collettive che

¹ J. ASSMANN – J. CZAPLICKA, *Collective memory and cultural identity*, in «New German critique», 1995.

² M. HALBWACHS, *On Collective Memory*, Chicago, The University of Chicago Press, 1992.

³ N. PETHES, *Cultural memory studies: an introduction*, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2019.

⁴ N. RUSSELL, *Collective Memory before and after Halbwachs*, in «The French Review», 2006.

fondano l'identità dei gruppi e costituiscono la matrice da cui scaturiscono le loro rivendicazioni in materia di diritti culturali e di riconoscimento istituzionale⁵.

Il valore del patrimonio non risiede dunque esclusivamente nella sua componente artistica o storica, ma nella sua capacità di conservare e trasmettere memoria collettiva e identità, costituendo una soglia attraverso cui passato e presente interagiscono⁶.

L'importanza di tale dinamica risulta evidente se si considera che la memoria collettiva, inscritta nella coscienza sociale della comunità, concorre a determinare la narrazione del passato come componente essenziale dell'identità collettiva⁷.

In questa chiave, non appare soltanto come prodotto di processi sociali, ma come veicolo primario attraverso cui le memorie collettive sono preservate, trasmesse e attivate all'interno delle comunità⁸. Solo di recente, dunque, la comunità internazionale ha preso coscienza della necessità di salvaguardare il patrimonio anche nella sua dimensione intangibile e non esclusivamente patrimoniale, inteso come entità in costante evoluzione che lega l'identità culturale ai suoi creatori, modificandosi in risposta all'evoluzione storica e sociale delle comunità e dei gruppi interessati⁹.

Le caratteristiche ontologiche della memoria collettiva si sovrappongono a quelle della nozione di patrimonio culturale intangibile: in costante evoluzione, trasmesso da una generazione all'altra grazie alla sua abilità di trasformarsi e adattarsi alle circostanze esterne, nonché, e in particolare, di acquisire nuovi significati in base alle esperienze della sua comunità di riferimento¹⁰. È, inoltre, spesso profondamente radicato nell'identità e nella vita quotidiana di un gruppo sociale e la sua conservazione è fondamentale per

⁵ P. Y. S. CHOW, *Culture as collective memories: an emerging concept in international law and discourse on cultural rights*, in «Human Rights Law Review», XIV, 2014.

⁶ I. SALSANO, *The Absent Framework: A Legal Semiotics Inquiry into the Destruction of Collective Memory through Cultural Heritage Loss*, in «International Journal for the Semiotics of Law-Revue internationale de Sémiotique juridique», 2025.

⁷ S. HIDAYAH – P. SAPTANDARI – D. A. ARIMBI, *Diaspora weavers: Collective memory and identity of Pagatan Weaving South Kalimantan*, in «Jurnal Sosiologi Dialektika», XIX, 2024.

⁸ L. IACOVINO, *Shaping and reshaping cultural identity and memory: maximising human rights through a participatory archive*, in «Archives and Manuscripts», XLIII, 2015.

⁹ F. LENZERINI, *Intangible Cultural Heritage: The Living Culture of Peoples*, in «The European Journal of International Law», XXII, 2011.

¹⁰ L. ARIZPE – C. AMESCUA, *Anthropological Perspectives on Intangible Cultural Heritage*, Springer International Publishing, 2013.

mantenere la diversità culturale e promuovere il senso di appartenenza, in quanto strumento con cui non solo articolare la memoria collettiva di un gruppo, ma allo stesso tempo creare e mantenere un'interconnettività globale, basata sul rispetto e la protezione di eredità condivise¹¹. Quando queste ancore simboliche vengono meno, come accade nei processi di distruzione o perdita del patrimonio culturale, è la memoria stessa a fratturarsi, generando profonde ripercussioni sulla continuità identitaria del gruppo¹².

Il patrimonio culturale va quindi riconosciuto come uno dei principali vettori materiali della memoria, poiché rappresenta un dispositivo attraverso cui la collettività oggettiva la propria storia, attribuendo forma e stabilità a narrazioni che, altrimenti, rimarrebbero esposte alla contingenza del ricordo individuale. Oggetti e luoghi operano come “supporti” della memoria, in grado di condensare significati, sedimentare valori e rendere visibili le articolazioni dell'identità. Lungi dall'essere neutrali, questi supporti partecipano alla definizione di ciò che viene ricordato o dimenticato, costituendo un campo di tensione in cui si confrontano differenti interpretazioni del passato¹³.

Da un punto di vista giuridico, tali dinamiche assumono rilievo poiché il patrimonio culturale si colloca al crocevia fra diritti individuali e beni collettivi.

L'accesso alla cultura, la libertà di religione, il diritto all'identità e alla partecipazione alla vita culturale rappresentano ambiti nei quali il patrimonio opera come condizione di possibilità: il venir meno dei suoi elementi simbolici compromette infatti la piena realizzazione di tali diritti¹⁴. In altre parole, la dimensione culturale dei diritti umani non può essere compresa separatamente dai contesti materiali e simbolici che la sostengono.

¹¹ Z. S. STROTHER, *Iconoclash: From “Tradition” to “Heritage” in Global Africa*, in «African Arts», XLV, 2012.

¹² D. VIEJO-ROSE, *Destruction and reconstruction of heritage: impacts on memory and identity*, in «Heritage, memory and identity», IV, 2011.

¹³ V. APAYDIN, *Critical Perspectives on Cultural Memory and Heritage: Construction, Transformation and Destruction*, UCL Press, 2020.

¹⁴ A. HUYSEN, *International human rights and the politics of memory: Limits and challenges*, in «Criticism», LIII, 4, 2011.

Da ciò deriva l'esigenza di un inquadramento teorico che riconosca il patrimonio culturale non solo come oggetto di tutela, ma come infrastruttura che rende possibile la continuità identitaria e la trasmissione della memoria collettiva¹⁵.

La stretta interdipendenza tra memoria, identità e patrimonio culturale suggerisce, infine, che la protezione dei beni culturali non risponda unicamente a finalità conservative, ma incida direttamente sulla qualità delle relazioni sociali e sulla stabilità dei contesti politici¹⁶. L'erosione dei supporti materiali della memoria produce infatti un indebolimento della capacità collettiva di riconoscersi in narrazioni condivise, generando fratture che possono influire sul funzionamento delle istituzioni, sulla legittimità dello Stato e sulla coesione sociale. È in questa prospettiva, radicata nella teoria della memoria e nella dimensione simbolica del diritto, che si colloca l'analisi successiva sulla violenza mnemonica e sulle sue implicazioni giuridiche.

3. Violenza mnemonica: quando il patrimonio diventa un bersaglio.

Il concetto di “violenza mnemonica” offre una chiave interpretativa essenziale per comprendere la portata delle aggressioni al patrimonio culturale nei contesti di conflitto, tensione sociale o trasformazione politica¹⁷. Se la violenza diretta colpisce individui o gruppi attraverso l'uso della forza, e la violenza strutturale si manifesta tramite assetti istituzionali discriminatori o forme di esclusione sistemica, la violenza mnemonica agisce su un piano ulteriore: essa investe i fondamenti simbolici che sorreggono l'identità

¹⁵ D. BARTHEL-BOUCHIER, *Cultural heritage: Tangible and intangible markers of collective memory*, in A. L. TOTA – T. HAGEN, a cura di, *Routledge International Handbook of Memory Studies*, London: Routledge, 2015.

¹⁶ H. SILVERMAN – D. FAIRCHILD RUGGLES, *Cultural heritage and human rights*, Springer New York, 2007, pp.3-29.

¹⁷ V. APAYDIN, *Critical Perspectives on Cultural Memory and Heritage: Construction, Transformation and Destruction*, London: UCL Press, 2020.

collettiva, intervenendo sui presupposti culturali e narrativi che consentono a una comunità di riconoscersi nel proprio passato e di proiettarsi verso il futuro¹⁸.

In questo senso, la violenza mnemonica si configura come un attacco alle condizioni di possibilità della memoria, e dunque come una strategia che mira a ridefinire, manipolare o cancellare i significati che strutturano la coesione sociale¹⁹.

La distruzione, il trasferimento illecito o l'appropriazione dei beni culturali costituiscono manifestazioni concrete di questa dinamica, in quanto il patrimonio non è meramente composto da un insieme neutrale di oggetti: esso incarna gerarchie simboliche, appartenenze, sedimentazioni storiche e legittimazioni di potere²⁰.

Colpire un luogo di culto, un archivio, un monumento, una biblioteca o un sito archeologico significa intervenire sulle strutture attraverso cui una comunità articola la propria identità. Si tratta di atti che non mirano soltanto a privare un gruppo dei propri beni materiali, ma a disarticolare i processi di trasmissione della memoria, erodendo le cornici interpretative che rendono possibile la continuità intergenerazionale²¹.

La violenza mnemonica si manifesta nella rimozione forzata della cultura intesa in senso materiale, riscrivendo così il suo spazio simbolico attraverso la sostituzione di narrazioni ed eredità condivise, o ancora marginalizzando memorie percepite come scomode rispetto a nuovi assetti politici. Da questa prospettiva, il danno arrecato al patrimonio culturale non si esaurisce nella perdita fisica del bene, ma si estende alle dinamiche relazionali che legano gli individui alla loro storia collettiva²².

La frattura della memoria destabilizza i meccanismi di appartenenza e ostacola il radicamento di forme di convivenza pacifica, producendo effetti cognitivi e sociali che

¹⁸ J. C. ALEXANDER, *Toward a Theory of Cultural Trauma*, in by J. C. ALEXANDER – R. EYERMAN – B. GIESEN – N. J. SMELSER – P. SZTOMPKA, a cura di, *Cultural Trauma and Collective Identity*, Berkeley: University of California Press, 2004.

¹⁹ S. WEBSTER, *Revisiting Memoricide: The Everyday Killing of Memory*, in «Memory Studies», XVII, 6, 2024.

²⁰ B. BEZIRGAN-TANIŞ, *Persistent Catastrophes: Slow Memory and Slow Violence in Exploring Dark Heritage*, in «Slovak Ethnology/Slovenský Národopis», LXXII, 4, 2024.

²¹ I. SALSANO, *Cultural heritage under siege: deliberate destruction of Serbian monasteries in Kosovo and its implications for religious freedom*, in M. M. SADOWSKI – G. M. BONAVIRI – F. CECCOTTI, a cura di, *Heritage in War and Peace IV: Selected Strathclyde Papers*, 2025.

²² P. GESTERNBLITH, *The Destruction of Cultural Heritage: A Crime Against Property or a Crime Against People?*, in «John Marshall Review of Intellectual Property Law», XV, 336, 2016.

incidono sulla capacità delle comunità di ricostruire narrazioni condivise, alimentando sentimenti di disorientamento, privazione simbolica e spaesamento identitario.

Tali effetti, a loro volta, influenzano la percezione di giustizia, il funzionamento delle istituzioni, la fiducia reciproca e la legittimità del sistema politico, contribuendo a consolidare cicli di risentimento e conflitto. Sul piano giuridico, la violenza mnemonica risulta in larga misura eccedente rispetto agli strumenti internazionali vigenti.

Le principali convenzioni UNESCO²³ e la Convenzione UNIDROIT del 1995 rimangono concentrate sull'integrità fisica dei beni, mentre la dimensione simbolica e relazionale del patrimonio resta solo implicitamente considerata. Anche nello Statuto di Roma, la distruzione illecita del patrimonio è tipizzata in funzione della protezione di siti religiosi o culturali, ma non come lesione delle condizioni che rendono possibile la continuità identitaria della comunità interessata. Sebbene la prassi recente del Consiglio di Sicurezza, culminata con l'adozione, nel 2017, della Risoluzione 2347, e le iniziative operative come i Caschi Blu della Cultura²⁴ – che verranno analizzate diffusamente in seguito – abbiano introdotto un mutamento di sensibilità, la perdita della memoria collettiva non trova ancora una collocazione autonoma nelle categorie di responsabilità internazionale. Altri strumenti recenti, quali i meccanismi di documentazione del danno culturale adottati da UNESCO, ICCROM e UNITAR, o le piattaforme digitali per il monitoraggio²⁵, rivelano come la comunità internazionale stia progressivamente riconoscendo la natura complessa e multifaccettata degli attacchi al patrimonio²⁶.

²³ In particolare, si fa riferimento a: Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato; Convenzione UNESCO del 1970 sui mezzi per proibire e impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di beni culturali; Convenzione del 1972 sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale.

²⁴ S. R. MIKULA, *Blue Helmets in the Next Frontier: The Future Is Now*, in «Georgia Journal of International and Comparative Law», IXXX, 531, 2000.

²⁵ W. XIAO – J. MILLS – G. GUIDI – P. RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ – S. G. BARSANTI – D. GONZÁLEZ-AGUILERA, *Geoinformatics for the conservation and promotion of cultural heritage in support of the UN Sustainable Development Goals*, in «ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing», 142, 2018.

²⁶ M. KLOOS, *Heritage Impact Assessments as an Advanced Tool for a Sustainable Management of Cultural UNESCO World Heritage Sites: From Theory to Practice*, in M. T. ALBERT – F. BANDARIN – A. PEREIRA RODERS, a cura di, *Going Beyond. Heritage Studies*, Cham: Springer, 2017.

Tuttavia, questi strumenti rimangono orientati alla preservazione materiale o alla ricostruzione fisica, senza affrontare la lesione della memoria come violazione autonoma.

Allo stesso modo, nei processi di ricostruzione post-conflitto, la memoria viene spesso trattata come elemento accessorio o emotivo, e non come un requisito strutturale per la piena realizzazione dei diritti culturali e per la ricostituzione della coesione sociale.

Un esempio emblematico della portata giuridica e simbolica di tali attacchi è rappresentato dalla decisione della Corte Penale Internazionale²⁷ nel caso *Prosecutor v. Al Mahdi*, in cui la distruzione deliberata dei mausolei di Timbuktu è stata qualificata come crimine di guerra proprio in ragione del loro valore identitario per la comunità locale. Nella sentenza, la Corte ha rilevato che la demolizione di quei siti non aveva unicamente un effetto materiale, ma mirava a colpire la memoria storica e spirituale della popolazione, interrompendo la continuità delle sue narrazioni culturali e la trasmissione dei significati collettivi²⁸. In termini giuridici, la Corte ha affermato che la distruzione dei siti di Timbuktu costituiva un attacco intenzionale e diretto contro edifici consacrati alla religione e al patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 8(2)(e)(iv) dello Statuto di Roma²⁹.

Nella valutazione della gravità, la CPI ha riconosciuto che l'offesa non si limitava alla sfera materiale, ma colpiva la "dignità e l'identità dell'intera comunità", ampliando così la portata interpretativa della nozione di danno culturale.

La Camera preliminare ha inoltre sottolineato che l'attacco interferiva con i diritti culturali della popolazione, anticipando implicitamente un riconoscimento della memoria come bene giuridico meritevole di tutela autonoma. Questa pronuncia costituisce uno dei primi precedenti in cui un tribunale internazionale riconosce il nesso tra distruzione culturale, identità collettiva e lesione della capacità comunitaria di preservare la propria memoria³⁰. Un caso meno noto ma altrettanto significativo ai fini della presente analisi è

²⁷ Da ora in avanti CPI.

²⁸ M. LOSTAL, *The misplaced emphasis on the intangible dimension of cultural heritage in the Al Mahdi case at the ICC*, in «Inter Gentes-The McGill Journal of International Law & Legal Pluralism», I, 2, 2017.

²⁹ K. WIERCZYŃSKA – A. JAKUBOWSKI, *Individual responsibility for deliberate destruction of cultural heritage: contextualizing the ICC judgment in the Al-Mahdi case*, in «Chinese Journal of International Law», XVI, 4, 2017.

³⁰ V. CHIRICIOIU, *Two 'Firsts' at the International Criminal Court: The Al Mahdi Case and Its Implications*, in «Noua Revistă de Drepturile Omului», XIII, 2, 2017.

l'incendio intenzionale della Biblioteca Nazionale e Universitaria di Sarajevo durante l'assedio della città nel 1992, che provocò la perdita di circa due milioni di volumi, manoscritti e documenti storici³¹. L'attacco non aveva alcuna utilità militare, ma rappresentava un tentativo mirato di cancellare la memoria multiculturale bosniaca ed erodere il tessuto identitario che legava insieme le diverse comunità del Paese³².

La distruzione del patrimonio librario fu interpretata dalla dottrina come un atto di violenza contro il retaggio stesso della società bosniaca, volto a spezzare le continuità storiche necessarie all'esercizio collettivo dei diritti culturali³³. Dal punto di vista giuridico, il fatto lesivo venne esaminato nel quadro delle violazioni del diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati non internazionali, con riferimento agli artt. 3 e 27 della IV Convenzione dell'Aia del 1954 e al principio di distinzione, poiché l'obiettivo colpito non presentava alcuna rilevanza militare³⁴.

La Commissione di esperti istituita ai sensi della Risoluzione 780 del Consiglio di Sicurezza, nel suo Rapporto finale del 1994 (S/1994/674), qualificò l'attacco come parte di una più ampia strategia di pulizia culturale, evidenziando che l'atto distruttivo contro l'istituzione libraria costituiva un mezzo per annientare i simboli identitari e la memoria storica della popolazione³⁵. La dottrina ha successivamente sostenuto che tale evento integrava una violazione grave degli obblighi internazionali di protezione dei beni culturali e poteva, al tempo stesso, essere interpretato come un attacco alla memoria collettiva della società bosniaca, pur in assenza di una norma tipizzata che qualificasse espressamente tale lesione come categoria autonoma di illecito internazionale³⁶.

³¹ A. J. RIEDLMAYER, *Crimes of War, Crimes of Peace: Destruction of Libraries during and after the Balkan Wars of the 1990s*, in «Library trends», LVI, 1, 2007.

³² A. RIEDLMAYER, *Erasing the past: The destruction of libraries and archives in Bosnia-Herzegovina*, in «Review of Middle East Studies», 29, 1995.

³³ S. J. MEHARG, *Identicide in Sarajevo: The Destruction of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina*, in F. GALGANO – E. J. PALKA, a cura di, *Modern Military Geography*, Routledge, 2012.

³⁴ S. ZGONJANIN, *The prosecution of war crimes for the destruction of libraries and archives during times of armed conflict*, in «Libraries & Culture», 2005.

³⁵ Si veda: United Nations, *Final Report of the Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780 (1992)*, UN Doc. S/1994/674 (27 May 1994).

³⁶ A. RIEDLMAYER, *Killing memory: The targeting of libraries and archives in Bosnia-Herzegovina*, in «MELA Notes», LXI, 1994.

Questi esempi, pur diversi per contesto, attori e strumenti normativi applicabili, convergono nell'indicare che gli attacchi al patrimonio culturale mirano sistematicamente a colpire la memoria come infrastruttura identitaria. Essi mostrano inoltre che, anche nei casi in cui il danno materiale è chiaramente documentabile, la dimensione più profonda dell'offesa rimane quella simbolica, ossia la compromissione della capacità di una comunità di riconoscersi nelle proprie narrazioni e di continuare a proiettarle nel futuro.

Gli atti di violenza contro la memoria assumono dunque una valenza politico-giuridica che travalica la dimensione del danno immediato. Essa modifica gli equilibri simbolici su cui si fondano le relazioni di potere, incide sulla costruzione delle identità collettive e altera la possibilità stessa di elaborare forme efficaci di riconciliazione.

Per questo motivo, l'analisi della violenza mnemonica deve essere considerata un elemento imprescindibile per comprendere il ruolo del patrimonio culturale non solo come oggetto di protezione, ma come struttura portante dei diritti umani e come componente essenziale dei processi di pace.

4. Le lacune del quadro internazionale di tutela.

La riflessione sinora svolta mette in evidenza come la violenza mnemonica sfugga, in larga misura, alle categorie tradizionali attraverso cui il diritto internazionale ha costruito la protezione del patrimonio culturale. L'architettura normativa vigente è il risultato di una stratificazione di strumenti convenzionali, prassi istituzionali e sviluppi giurisprudenziali che, pur avendo progressivamente ampliato l'ambito della tutela, restano prevalentemente ancorati a una concezione oggettuale del patrimonio, concentrata sulla sua integrità materiale, più che sulla sua funzione di veicolo della memoria collettiva e di infrastruttura identitaria. Ne deriva un quadro frammentato, in cui la lesione della memoria emerge, al più, in via indiretta, senza assumere lo statuto di interesse autonomo.

Sul versante della protezione in senso stretto, il sistema convenzionale presentato dai principali strumenti di riferimento – a cui si è già fatto breve accenno – è costruito attorno

a una logica esclusivamente incentrata sulla dimensione tangibile del bene, qualificato come entità materiale cui l'ordinamento internazionale riconosce un valore intrinseco spesso coincidente con quello patrimoniale e, pertanto, meritevole di tutela³⁷.

Tali convenzioni operano attraverso obblighi a carico degli Stati di rispettare, salvaguardare e prevenire la distruzione o l'illecito trasferimento dei beni, privilegiando un approccio fondato sulla integrità fisica del bene e sui meccanismi di cooperazione interstatale necessari a garantirne la restituzione o la protezione rispetto a condotte che ne possano compromettere l'integrità fisica o la disponibilità giuridica³⁸.

Sebbene tali strumenti riconoscano implicitamente il valore del patrimonio per l'identità dei popoli e la memoria dell'umanità, tale dimensione resta sullo sfondo, priva di una traduzione puntuale in termini di diritti soggettivi o di categorie autonome di danno. La Convenzione del 1954, ad esempio, configura la protezione dei beni culturali nei conflitti armati in termini di obblighi di rispetto e salvaguardia gravanti sugli Stati parte, ma non tematizza la distruzione culturale come lesione della memoria collettiva, né come violenza nei confronti dei diritti culturali delle comunità interessate³⁹.

Analogamente, la Convenzione del 1970 è incentrata sul contrasto al traffico illecito e sul rimpatrio dei beni esportati o trasferiti illecitamente, ma il danno che il trasferimento comporta in termini di sradicamento delle memorie locali e di interruzione dei circuiti di significato rimane implicito, assorbito nella logica del "ritorno" all'ordinamento di origine⁴⁰. Ancora, la Convenzione del 1972, pur insistendo sul valore universale eccezionale del patrimonio mondiale e sulla sua appartenenza all'umanità intera, non si confronta con la dimensione conflittuale della memoria, né con il fatto che l'iscrizione, la gestione e la rappresentazione dei siti possono essere luoghi di negoziazione, esclusione

³⁷ L. V. PROTT – P. J. O'KEEFE, "Cultural heritage" or "cultural property"?, in «International Journal of Cultural Property», I, 2, 1992.

³⁸ C. FORREST, *International law and the protection of cultural heritage*, Routledge, 2012.

³⁹ J. KILA, *Heritage under siege: military implementation of cultural property protection following the 1954 Hague Convention*, Vol. 1, Brill, 2012.

⁴⁰ R. TENNANT, *The Memory of Loss: Identity Formation as Influenced by the Looting of Cultural Heritage in Italy from Antiquity to Present Day*, Queen's University Degree Thesis, 2025.

o sovrapposizione di narrazioni concorrenti⁴¹. A ciò si aggiunge che tali strumenti operano, per lo più, sul piano delle relazioni interstatali, lasciando in ombra il ruolo delle comunità come titolari di interessi giuridicamente protetti rispetto al patrimonio e alla memoria. Il patrimonio è qualificato come “bene dell’umanità”, “bene dello Stato” o “bene del popolo”, ma raramente la soggettività giuridica dei gruppi – in particolare di comunità locali, minoranze e popoli indigeni – viene esplicitata in termini di diritti, rimedi e partecipazione ai processi decisionali⁴². In questo modo, la perdita o manipolazione del patrimonio non si traduce automaticamente nel riconoscimento di una violazione dei diritti delle comunità la cui memoria è stata colpita, e la violenza mnemonica resta in gran parte invisibile sul piano delle responsabilità.

Sul versante dei diritti umani, il quadro normativo sembra, almeno in apparenza, maggiormente idoneo a integrare la dimensione della memoria.

Del resto, è solo di recente che alla tutela fisica è stata associata una prospettiva riguardante i diritti umani, basata sull’assunto che l’accesso al patrimonio e il suo godimento siano nozioni interconnesse⁴³. Disposizioni come l’art. 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, l’art. 27 del Patto sui diritti civili e politici in materia di diritti delle minoranze culturali, nonché le norme regionali relative al diritto alla partecipazione alla vita culturale, alla libertà di religione e al rispetto della vita privata e familiare, offrono uno spazio interpretativo per la protezione delle pratiche culturali, dei luoghi di culto e delle espressioni identitarie.

⁴¹ C. GRÜNBERG – K. C. ZEHBE, *World Heritage Education and the Next 50 Years of the Convention: Current Pitfalls and Future Potentials of World Heritage Education*, in M. ALBERT – R. BERNECKER – C. CAVE – A. C. PRODAN – M. RIPP, a cura di, *50 Years World Heritage Convention: Shared Responsibility-Conflict & Reconciliation*, Cham: Springer International Publishing, pp. 459-470, 2022.

⁴² A. PAWŁOWSKA-MAINVILLE, *Stored in the Bones: Safeguarding Indigenous Living Heritages*, University of Manitoba Press, 2023.

⁴³ J. EICHLER, *Intangible Cultural Heritage, Inequalities and Participation: Who decides on Heritage?*, in «The International Journal of Human Rights», XXV, 5, pp. 793-814, 2021.

Queste ultime sono fondamentali per gli individui per veicolare ciò che li rende umani, trarre significato dalla loro esistenza e costruire una visione del mondo che rifletta le loro interazioni con i fattori esterni che influenzano la loro vita⁴⁴.

Una parte crescente della giurisprudenza delle corti regionali ha riconosciuto la rilevanza del legame fra comunità, territorio e patrimonio culturale, soprattutto nei casi concernenti popoli indigeni, minoranze storiche o comunità tradizionali.

Tuttavia, anche in questo ambito, la memoria collettiva rimane raramente oggetto di una qualificazione autonoma. Le corti tendono a inquadrare le controversie in termini di violazione della proprietà collettiva, del diritto alla vita culturale o della libertà di religione, mentre la lesione subita dalla memoria come tale viene evocata in maniera argomentativa, ma non tipizzata come bene giuridico distinto.

La narrativa giudiziaria finisce così per proteggere la memoria soltanto nella misura in cui essa si presenta come contenuto collaterale di altri diritti, e non come entità dotata di un proprio spazio concettuale, suscettibile di dare luogo a obblighi specifici di prevenzione, riparazione e garanzia di non ripetizione⁴⁵.

L'introduzione di strumenti dedicati al patrimonio culturale immateriale e alla diversità culturale, come la Convenzione UNESCO del 2003 e quella del 2005, avrebbe potuto costituire un'occasione per colmare almeno in parte tale lacuna. Entrambe valorizzano la dimensione dinamica, relazionale e comunitaria del patrimonio, riconoscendo il ruolo delle comunità nella definizione e nella trasmissione delle pratiche culturali e insistendo sulla necessità di salvaguardarne la continuità nel tempo⁴⁶.

Tuttavia, anche in questo caso, la memoria non assume statuto giuridico autonomo: essa rimane un presupposto concettuale, un elemento diffuso che attraversa gli strumenti senza trovare una formulazione normativa specifica. Il rischio è che la protezione si

⁴⁴ R. O'KEEFE, *The "Right to Take Part in Cultural Life" under Article 15 of the ICESCR*, in «International & Comparative Law Quarterly», XLVII, 4, pp. 904-923, 1998. Si veda inoltre I. SALSANO, *La tutela giuridica internazionale del patrimonio culturale intangibile dei migranti*, in «Eunomia», XIII, pp. 187-212, 2024.

⁴⁵ F. FRANCONI, *The Human Dimension of International Cultural Heritage Law: An Introduction*, in «European Journal of International Law», XXII, 1, 2011.

⁴⁶ A. JAGIELSKA-BURDUK – M. PSZCZYŃSKI – P. STEC, *Cultural heritage education in UNESCO cultural conventions*, in «Sustainability», XIII, 6, 2021.

concentri sulla preservazione catalografica o performativa delle pratiche, tralasciando le implicazioni profonde che la loro soppressione forzata o manipolazione hanno sulla possibilità stessa di elaborare una memoria condivisa. Un ulteriore limite strutturale deriva dalla frammentazione dei regimi giuridici applicabili.

La protezione del patrimonio culturale si colloca all'intersezione tra diritto internazionale umanitario, diritto internazionale dei diritti umani, diritto internazionale penale e diritto internazionale dei beni culturali⁴⁷. Ognuno di questi sottosistemi elabora proprie categorie concettuali, soglie di responsabilità, regimi probatori e meccanismi di attuazione, con il risultato che le stesse condotte possono essere qualificate in modi differenti – ad esempio, danno materiale, crimine di guerra, violazione di obblighi culturali, violazione di diritti umani⁴⁸. La violenza mnemonica tende così a disperdersi in una molteplicità di qualificazioni giuridiche che non ne colgono appieno la dimensione sistemica. Anche l'esperienza dei meccanismi penali internazionali mostra ambivalenze significative. La già richiamata giurisprudenza della CPI nel caso Al Mahdi ha segnato un momento di svolta nel riconoscimento della distruzione del patrimonio come crimine autonomo di guerra, sottolineandone il legame con l'identità e la dignità delle comunità locali. Tuttavia, la base legale della decisione resta ancorata alla tutela di «edifici dedicati alla religione, all'istruzione, all'arte, alla scienza o a scopi caritatevoli⁴⁹» in quanto tali, e non alla protezione della memoria collettiva come bene giuridico.

Altri tribunali, compreso il Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia, hanno riconosciuto la distruzione culturale quale elemento costitutivo o aggravante di crimini più ampi, come persecuzione, crimini contro l'umanità o genocidio, ma anche in questi casi la lesione della memoria rimane un profilo descrittivo, funzionale alla qualificazione di altre condotte, piuttosto che un oggetto autonomo di incriminazione⁵⁰.

⁴⁷ K. PAPAIOANNOU, *The international law on the protection of cultural heritage*, in «IJASOS-International E-Journal of Advances in Social Sciences», III, 7, pp. 257-262, 2017.

⁴⁸ C. BREEN, *Conflict, cultural heritage and peace: an introductory guide*. Routledge, 2023.

⁴⁹ Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, art. 8, par. 2, lett. b), punto (ix), Roma, 17 luglio 1998.

⁵⁰ J. N. CLARK, *The Destruction of Cultural Heritage in Armed Conflict: The "Human Element" and the Jurisprudence of the ICTY*, in «International criminal law Review», XVIII, 1, pp. 36-66, 2018.

La stessa logica caratterizza i meccanismi di riparazione: gli strumenti internazionali di giustizia transizionale prevedono, accanto alla restituzione e al risarcimento, forme di riparazione simbolica e garanzia di non ripetizione. Tuttavia, anche qui la memoria è raramente oggetto di una concettualizzazione espressa. Le iniziative di commemorazione, i musei, i luoghi della memoria o le iniziative educative sono spesso considerate strumenti accessori, legati ad una dimensione etica o politica più che all'adempimento di obblighi giuridici in materia di diritti culturali e memoria collettiva⁵¹.

In sintesi, il quadro internazionale attuale presenta almeno tre ordini di lacune rispetto alla violenza mnemonica: (i) una lacuna ontologica, poiché la memoria collettiva non è ancora riconosciuta come bene giuridico autonomo, ma soltanto come dimensione implicita di altri beni o diritti; (ii) una lacuna soggettiva, poiché i titolari degli interessi legati alla memoria, quali comunità, minoranze, o popoli indigeni, non sono pienamente riconosciuti come soggetti che possono rivendicare la lesione subita in quanto tale; (iii) una lacuna rimediale, poiché mancano meccanismi specifici volti a riparare il danno alla memoria, al di là della ricostruzione fisica del bene o del risarcimento economico.

È precisamente in questo spazio di insufficienza che il concetto di violenza mnemonica si rivela utile, non solo sul piano descrittivo, ma come strumento critico per ripensare la protezione del patrimonio culturale alla luce della sua funzione di infrastruttura della memoria e dei diritti umani.

5. La tutela operativa della memoria: dalla Risoluzione ONU 2347 alle missioni dei Caschi Blu della Cultura.

La crescente attenzione internazionale verso la distruzione del patrimonio culturale ha determinato, nell'ultimo decennio, un progressivo spostamento dalla dimensione meramente normativa a un piano propriamente operativo, nel quale la protezione dei beni

⁵¹ V. D. SOUSA – S. KHAN – P. S. PEREIRA, *Cultural Restitution as a Duty of Memory*, in «Comunicação e sociedade», XLI, pp. 11-22, 2022.

culturali viene considerata non più soltanto come adempimento convenzionale o come obbligo di diligenza statale, ma come componente funzionale delle strategie di stabilizzazione e ricostruzione post-bellica. È in questo contesto che si colloca l'emergere, nella prassi delle Nazioni Unite, di un approccio che interpreta la salvaguardia del patrimonio come una misura di sicurezza collettiva, e non come una questione circoscritta all'ambito culturale⁵². La conseguenza è che la tutela del patrimonio ha iniziato a configurarsi come un'attività dotata di un'immediatezza esecutiva, che non si esaurisce nell'applicazione astratta degli obblighi convenzionali, ma implica l'attivazione di strumenti tecnici e procedurali volti a contenere la progressione del danno, garantire la conservazione e l'integrità delle prove materiali e digitali necessarie all'accertamento delle responsabilità, e ripristinare – attraverso operazioni di messa in sicurezza, documentazione forense e ricostruzione tecnica – quei supporti fisici e simbolici la cui alterazione produce effetti destabilizzanti sulla continuità identitaria delle comunità coinvolte⁵³. Un passaggio determinante in questa direzione è rappresentato dalla Risoluzione 2347, adottata dal Consiglio di Sicurezza nel 2017, la quale costituisce il primo intervento organico dell'organo esecutivo dell'ONU dedicato specificamente alla protezione del patrimonio culturale⁵⁴. Sebbene la Risoluzione non introduca obblighi nuovi, essa istituisce un quadro concettuale in cui gli attacchi ai beni culturali vengono concepiti come fenomeni dotati di una rilevanza autonoma ai fini della sicurezza internazionale, e ciò non per il loro valore intrinseco, ma per gli effetti destabilizzanti che tali atti esercitano sulle comunità colpite. Il testo qualifica esplicitamente la distruzione del patrimonio come una condotta funzionalmente orientata alla disarticolazione delle strutture sociali, nella misura in cui essa incide sui marcatori identitari, sulle rappresentazioni di appartenenza e sui sistemi simbolici attraverso i quali la comunità

⁵² B. BEIDAGHI – P. BOLOURI – M. ZOLGHADER, *The Role of the United Nations Security Council in the Protection of Cultural Heritage*, in «Journal of Legal Research», XXIII, 58, pp. 81-116, 2024.

⁵³ V. NEGRI, *Cultural heritage through the prism of resolution 2199 (2015) of the Security Council*, Legal study on the protection of cultural heritage through the resolutions of the Security Council of the United Nations, 2015.

⁵⁴ A. JAKUBOWSKI, *Resolution 2347: Mainstreaming the protection of cultural heritage at the global level*, in «Questions of International Law», XLVIII, 1, 2018.

elabora la propria coesione interna⁵⁵. Tale qualificazione non si limita a constatare il carattere culturalmente sensibile del danno, ma lo inserisce in un quadro causale e intenzionale che attribuisce agli attacchi contro i beni culturali una capacità intrinseca di alterare gli equilibri politici e sociali, ponendoli sullo stesso piano delle condotte tradizionalmente considerate idonee a minacciare la pace e la sicurezza internazionale⁵⁶.

L'innovazione della Risoluzione 2347 consiste precisamente nell'aver integrato tali atti all'interno del paradigma operativo del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, in modo che la compromissione dell'aspetto mnemonico del patrimonio sia ritenuta idonea a generare effetti destabilizzanti sistemici: perdita delle ancore identitarie, frattura delle reti relazionali, intensificazione delle ostilità su base etnica o religiosa, e maggiore vulnerabilità delle comunità colpite a fenomeni di radicalizzazione o controllo territoriale da parte di attori armati⁵⁷. In questa prospettiva, la distruzione del patrimonio culturale assume la natura di un comportamento dotato di *relevance for international peace and security*, rendendo così legittima e, in alcuni casi, necessaria, l'attivazione delle competenze del Consiglio di Sicurezza. L'inclusione degli attacchi al patrimonio culturale nell'ambito delle minacce alla pace produce un effetto giuridico rilevante: la trasformazione della protezione culturale in misura di sicurezza collettiva.

Ciò implica che la risposta internazionale non possa più limitarsi all'applicazione delle convenzioni settoriali, ma debba essere integrata in un piano di cooperazione operativa volto a prevenire ulteriori attacchi, garantire la conservazione delle prove, agevolare l'individuazione dei responsabili e stabilizzare i contesti colpiti.

La tutela operativa diventa quindi un elemento strutturale del mandato delle Nazioni Unite, con conseguenze dirette per gli Stati membri, che sono incoraggiati a sviluppare capacità tecniche, dispositivi di risposta rapida e meccanismi di cooperazione giudiziaria

⁵⁵ K. HAUSLER, *Cultural heritage and the security council: why resolution 2347 matters*, in «Questions of International Law», XLVIII, 2018.

⁵⁶ K. HAUSLER, *The Security Council Resolutions Addressing the Intentional Destruction of Cultural Heritage of Humankind*, in A. FABBRICOTTI, a cura di, *Intentional Destruction of Cultural Heritage and the Law*, Routledge, pp. 103-115, 2024.

⁵⁷ G. BAJ, *Cultural heritage during armed conflict. The UN Security Council resolution 2347 (2017), its scope and its consequences*, in «Paix et sécurité européenne et internationale», 2022.

e di sicurezza transfrontaliera⁵⁸. A ciò si affianca la trasformazione dell'azione dell'UNESCO, che ha progressivamente strutturato un complesso apparato procedurale a vocazione operativa, finalizzato a tradurre gli obblighi di protezione del patrimonio in interventi immediatamente eseguibili in situazioni di crisi.

Tale apparato si compone di missioni di *damage assessment* effettuate secondo protocolli standardizzati, della cooperazione sistematica con UNITAR-UNOSAT⁵⁹ per la produzione di analisi satellitari ad alta risoluzione e per la geolocalizzazione delle distruzioni, dell'utilizzo di metodologie avanzate di rilievo digitale – come fotogrammetria e *digital twins* – nonché della predisposizione di modelli uniformi di documentazione riconosciuti a livello internazionale e inseriti all'interno di piattaforme globali di archiviazione d'emergenza⁶⁰. La funzione giuridica di tali strumenti va ben oltre la finalità conservativa: essi concorrono alla formazione di un corpus probatorio strutturato, idoneo a soddisfare gli standard di accertamento richiesti nei procedimenti internazionali e nazionali in materia di crimini culturali, responsabilità dello Stato e meccanismi di giustizia transizionale. Un ulteriore livello di operatività è rappresentato dalle missioni della task force italiana *Unite4Heritage*⁶¹, i Caschi Blu della Cultura, che hanno istituzionalizzato un modello di intervento multidimensionale nel quale convergono competenze storico-artistiche, capacità archeometriche, tecniche forensi e funzioni investigative con rilevanza internazionale⁶². L'elemento qualificante

⁵⁸ M. E. B. CHRISTENSEN, *The cross-sectoral linkage between cultural heritage and security: how cultural heritage has developed as a security issue?*, in «International Journal of Heritage Studies», XXVIII, 5, pp. 651-663, 2022.

⁵⁹ Si fa riferimento a Istituto delle Nazioni Unite per la Formazione e la Ricerca – Programma delle Applicazioni Operative Satellitari (UNOSAT).

⁶⁰ B. CUCA – F. ZAINA – D. TAPETE, *Monitoring of Damages to Cultural Heritage across Europe Using Remote Sensing and Earth Observation: Assessment of Scientific and Grey Literature*, in «Remote Sensing», XV, 15, 2023. Si veda anche A. VAFADARI – G. PHILIP – R. JENNINGS, *Damage assessment and monitoring of cultural heritage places in a disaster and post-disaster event—a case study of Syria*, in «The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences», XXII, 2017.

⁶¹ M. MANCINI, *The Memorandum of Understanding between Italy and UNESCO on the Italian 'Unite4Heritage' Task Force*, in «Italian Yearbook of International Law», XXVI, 2016.

⁶² J. WISEMAN – R. VISWANATH, *Unpacking Expert Authority: The Case of Italy's Unite4Heritage Taskforce*, in A. FABBRICOTTI, a cura di, *Intentional Destruction of Cultural Heritage and the Law*, Routledge, 2024.

dell'esperienza italiana risiede nella partecipazione strutturale dei Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale⁶³, la cui competenza specialistica – riconosciuta dalla prassi internazionale e incorporata nella cooperazione multilaterale dell'UNESCO – consente alla task force di operare entro un paradigma operativo che unisce prevenzione, repressione e ricostruzione in un quadro coerente con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale umanitario, dal diritto penale internazionale e dal diritto internazionale dei beni culturali⁶⁴. Il contributo del TPC conferisce alla task force una capacità unica di intervenire su tre piani giuridicamente distinti ma interconnessi. Sul piano conservativo, il TPC applica protocolli di messa in sicurezza e di stabilizzazione dei siti elaborati in conformità agli standard della Convenzione dell'Aia del 1954 e dei relativi Protocolli, assicurando la preservazione delle condizioni materiali del bene e la prevenzione di deterioramenti secondari suscettibili di aggravare il danno⁶⁵.

Sul piano investigativo, il Comando mette in atto attività di analisi del rischio, mappatura delle catene di traffico, tracciamento internazionale degli oggetti culturali sottratti e acquisizione di evidenze documentali e digitali conformi agli standard probatori richiesti dalla Corte penale internazionale e dalla giurisprudenza dei tribunali internazionali *ad hoc*⁶⁶. Tale componente permette di collegare la distruzione o il saccheggio dei beni alle responsabilità individuali, fornendo elementi utili alla qualificazione giuridica delle condotte ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di Roma e degli obblighi di *due diligence* degli Stati⁶⁷. Sul piano ricostruttivo, il TPC opera come

⁶³ D'ora in avanti TPC.

⁶⁴ L. W. RUSH – L. B. MILLINGTON, *The Carabinieri command for the protection of cultural property: saving the world's heritage*, XVII, Boydell & Brewer, 2015. Si veda anche: B. ROMITI, *The safety and security of cultural heritage in zones of war or instability. The importance of raising awareness for a multidisciplinary approach - An introduction*, in B. ROMITI – A. FOLLIERO, a cura di, *The Safety and Security of Cultural Heritage in Zones of War or Instability*, IOS Press, 2021.

⁶⁵ M. G. PASQUALINI, *The Italian Carabinieri Corps Abroad: Combat and Crowd Control in a Special Professionalism*, in «Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego», I, pp. 77-101, 2006.

⁶⁶ L. DANESE, *Il Sistema Leonardo e la Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti: struttura, processi, prospettive e contesto della base di dati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale*, Tesi di laurea magistrale, Università Ca' Foscari di Venezia, 2020.

⁶⁷ J. D. MCCAFFERTY, *International heritage interventions as no substitute for capable state party heritage institutions: the case of the Carabinieri TPC Intervention in the 2003 Iraq War*, in E. CUNLIFFE – P. FOX, a cura di, *Safeguarding cultural property and the 1954 Hague Convention: all possible steps*. Boydell & Brewer, pp. 169-180, 2022.

facilitatore istituzionale per la riattivazione delle funzioni culturali, identitarie e sociali dei siti danneggiati, supportando le autorità locali nella ricomposizione dei contesti culturali attraverso interventi che integrano rilievi tecnici, ricostruzioni digitali e protocolli di restauro coerenti con i principi della Convenzione del 1972 sulla protezione del patrimonio mondiale⁶⁸. L'integrazione tra le competenze del TPC e il quadro multilaterale UNESCO produce così un modello operativo che va oltre la logica tradizionale della conservazione dei beni culturali: esso costruisce un dispositivo di tutela della memoria, capace di intervenire simultaneamente sui supporti materiali del patrimonio, sui processi di formazione della prova, sulla prevenzione dei traffici illeciti e sulla ricostruzione dei presupposti identitari delle comunità colpite⁶⁹. Il risultato è un approccio che, pur rimanendo ancorato agli obblighi convenzionali, contribuisce alla definizione di una prassi emergente in cui la protezione del patrimonio non è soltanto un adempimento culturale, ma una vera e propria misura strutturale di stabilizzazione e sicurezza, collocata al crocevia tra prevenzione dei conflitti, *accountability* internazionale e ricostruzione post-bellica.

6. *Verso un'integrazione tra memoria collettiva, patrimonio culturale e diritti umani: il patrimonio come infrastruttura di pace.*

L'emergere di questa prassi operativa, che fonde competenze tecniche, capacità forensi e interventi di ricostruzione identitaria, mostra con chiarezza che la tutela del patrimonio culturale non può più essere compresa esclusivamente come un settore specialistico del diritto internazionale, né come una funzione ancillare delle politiche culturali.

Essa rivela, invece, la presenza di una dimensione più profonda, in cui la protezione dei beni culturali interagisce direttamente con la tenuta delle strutture sociali, con la

⁶⁸ M. A. GULLOTTA, *The protection of cultural heritage: The experience of the Italian Carabinieri Command*, in M. DUMPER, a cura di, *Contested Holy Cities*, Routledge, pp. 184-196, 2019.

⁶⁹ P. FORADORI, *Protecting cultural heritage during armed conflict: the Italian contribution to "cultural peacekeeping"*, in «Modern Italy», XXII, 1, 2017.

capacità delle comunità di preservare continuità narrative e con le condizioni che rendono possibile la stabilizzazione post-bellica⁷⁰. È in questo spazio concettuale che si colloca la proposta – ancora in larga parte inespressa nel diritto positivo – di considerare il patrimonio culturale come una infrastruttura di pace, vale a dire come un elemento materiale e simbolico senza il quale la pace non può essere costruita né mantenuta⁷¹.

Nel panorama contemporaneo degli studi sul patrimonio culturale e sui diritti umani, emerge con crescente nitidezza la necessità di superare l'approccio tradizionale, che tende a separare la protezione dei beni culturali dalle architetture normative relative alla dignità, all'identità e alla partecipazione collettiva. La violenza mnemonica, per come analizzata in questo lavoro, ha mostrato come i beni culturali costituiscano veri e propri nodi di connessione della vita sociale: depositi di significati, marcatori identitari e punti di orientamento che permettono a una comunità di riconoscere sé stessa e di proiettarsi nel futuro. La loro perdita, oltre ad un impoverimento materiale, genera la disarticolazione delle strutture simboliche che rendono possibile la convivenza sociale.

In questa prospettiva, il patrimonio deve essere interpretato come un bene relazionale, la cui funzione non risiede solo nel valore storico-artistico, apprezzabile su larga scala, ma nella capacità di sostenere i processi cognitivi e affettivi che strutturano l'identità collettiva. Oggetti, luoghi e paesaggi culturali operano come “infrastrutture mentali” che stabilizzano il passato nella memoria sociale e, al tempo stesso, forniscono lo sfondo necessario per la costruzione di relazioni fiduciarie, per la gestione dei conflitti e per la ricomposizione del tessuto sociale dopo periodi di violenza o instabilità⁷².

La distruzione del patrimonio – soprattutto quando sistematica – costituisce pertanto una lesione delle condizioni strutturali della pace, poiché interrompe le linee di continuità

⁷⁰ L. LIXINSKI – Y. ZHU, a cura di, *Heritage, conflict, and peace-building*, Routledge, Taylor & Francis Group, 2024. Si veda anche M. MILENKOVIĆ, *Heritage-for-Peace and Development: An Opportunity Not to be Missed*, in «Etnoantropološki problemi/Issues in Ethnology and Anthropology», XVI, 4, pp. 1149-1164, 2021.

⁷¹ M. SALDIN – C. FORBES, *The role of cultural heritage in building peace and reconciliation: Conflict, disaster and the future of heritage*, in «Historic Environment», XXX, 3, pp. 76-83, 2018.

⁷² A. BJÖRKDAHL – S. BUCKLEY-ZISTEL – S. KAPPLER – J. M. SELIMOVIC – T. WILLIAMS, *Memory politics, cultural heritage and peace: Introducing an analytical framework to study mnemonic formations*, Research Cluster on Peace, Memory & Cultural Heritage Working Paper Series, I, 2017.

che permettono alla comunità di riconciliarsi con il proprio passato e di elaborare forme condivise di futuro. Un'integrazione effettiva tra memoria collettiva, patrimonio e diritti umani richiede allora un ripensamento profondo degli obblighi internazionali in materia culturale⁷³. Se il danno ai beni culturali produce un danno alla capacità collettiva di esercitare diritti fondamentali – dall'identità culturale alla libertà di religione, dalla partecipazione culturale alla protezione delle minoranze – allora la tutela della memoria deve essere riconosciuta come componente essenziale degli obblighi positivi degli Stati.

Ciò implica l'elaborazione di obblighi specifici di prevenzione, documentazione, conservazione digitale, ricostruzione narrativa e consultazione comunitaria, che vadano oltre la mera ricostruzione fisica dei beni e si estendano alla restaurazione delle funzioni simboliche del patrimonio. In quest'ottica, la memoria collettiva non è un valore accessorio, ma un elemento strutturale della garanzia di non ripetizione, principio cardine della giustizia transizionale e del diritto internazionale dei diritti umani.

La configurazione del patrimonio culturale come infrastruttura di pace consente inoltre di colmare la distanza tra tutela culturale e sicurezza internazionale.

La prassi sviluppata sulla base della Risoluzione 2347, insieme al modello operativo dei Caschi Blu della Cultura, dimostra che la protezione del patrimonio può generare effetti tangibili sulla stabilizzazione dei contesti post-bellici: la messa in sicurezza dei siti, la documentazione forense del danno, la tracciabilità dei traffici illeciti e la ricostruzione informata dei luoghi di significato identitario contribuiscono a ridurre il rischio di recrudescenza delle ostilità, a ricostruire la fiducia delle comunità nelle istituzioni e a creare le condizioni per una ripresa sociale e politica sostenibile.

Questo insieme di pratiche costituisce una forma emergente di *peacebuilding* culturale, ancora priva di formale riconoscimento normativo ma già rilevante nella prassi⁷⁴.

Infine, considerare il patrimonio culturale come infrastruttura di pace consente di superare il modello reattivo che ha caratterizzato finora la protezione internazionale,

⁷³ B. LITTLE, *Heritage, Resilience, and Peace*, in «Heritage & Society», IV, 2, pp. 187-198, 2011.

⁷⁴ T. WINTER, *Heritage diplomacy*, in «International Journal of Heritage Studies», XXI, 10, pp. 997-1015, 2015.

orientando l'azione verso una logica preventiva. La ricostruzione dei beni culturali non può essere solo un atto di riparazione materiale: è un processo di restaurazione della memoria collettiva, di riattivazione delle appartenenze e di ricomposizione delle narrazioni condivise che permettono alla comunità di riprendere possesso del proprio passato e di progettare legittimamente il proprio futuro.

Senza la riabilitazione di tali infrastrutture simboliche, la pace resta fragile, esposta alla disgregazione e incapace di consolidarsi in forme durature.

Riconoscere il patrimonio culturale come infrastruttura di pace significa dunque riconoscere che la protezione della memoria non è una dimensione periferica dell'ordine internazionale, ma un requisito strutturale per la tutela della dignità umana, per la coesione sociale e per la costruzione di una pace giusta e sostenibile.

È in questa direzione che il diritto internazionale sarà chiamato a evolvere, affinando i propri strumenti e ampliando le proprie categorie, affinché la distruzione dei significati non rimanga un vuoto normativo, ma trovi, infine, il proprio luogo di tutela.

7. Considerazioni conclusive.

La protezione del patrimonio culturale mostra oggi una portata che supera i tradizionali confini disciplinari. Non riguarda solo la conservazione dei beni, ma tocca il modo in cui le comunità costruiscono continuità, attribuiscono significato al proprio passato e mantengono la propria coesione sociale. La violenza contro il patrimonio, in questa prospettiva, rivela le sue implicazioni più profonde: interrompe processi di riconoscimento reciproco e indebolisce le condizioni che rendono possibile una pace stabile. La prassi internazionale recente indica un'evoluzione significativa, ma ancora incompleta. La dimensione simbolica del patrimonio, pur riconosciuta in sede politica, non trova ancora piena espressione nella dogmatica giuridica. È necessario consolidare un approccio che colleghi in modo esplicito tutela culturale, diritti umani e stabilizzazione post-bellica, integrando la memoria collettiva tra gli elementi che incidono sulla qualità

della pace. In definitiva, considerare il patrimonio culturale come parte delle strutture essenziali della convivenza è ormai un'esigenza pratica. La pace duratura richiede luoghi, oggetti e narrazioni attraverso cui le comunità possano riconoscersi. Dare protezione a questi elementi significa dare protezione alle basi stesse della vita collettiva.